



ORDINANZA N. 012 DEL 29.03.2022

ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO*(art.18 legge 24/11/1981 n. 689 e ss. mm. ii.)***IL DIRIGENTE**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio, responsabile del procedimento, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

CON PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO n. 74/PC/2017 (di cui la nota prot. n. 829/PC/2017, trasmesso con nota prot. generale n. 29762 del 07.04.2017), redatto dal Comando Polizia Locale, si elevava verbale ai danni di Terracciano Tommaso nato a [REDACTED] in qualità di trasgressore per la violazione alla statuizione normativa di cui all'art. 31 e art. 57 comma 12 della Legge Regionale n. 01 del 2014, per la vendita su area pubblica di merce non alimentare in assenza di titolo abilitativo valido ed efficace;

CONSIDERATO che la violazione in oggetto è stata regolarmente contestata al trasgressore giusta notifica del 06.04.2017, ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

VERIFICATO che entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica per il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art.16 L. 689/1981, il trasgressore non ha provveduto al pagamento della somma dovuta.

CONSTATATO che l'interessato non si è avvalso della facoltà di produrre per iscritto, ai sensi dell'art.18 della legge n. 689/1981, memoria difensiva nel termine di trenta giorni dalla notifica.

VISTA la Legge Regionale n. 01/2014, al tempo vigente, ora abrogata dall'articolo 159, comma 2, lettera l) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

VISTO quanto prescritto dall'articolo 26 e 145 comma 2 della Legge Regionale n. 07/2020.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la legge n. 689/81.

RITENUTI regolari gli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento e constatata la regolarità della contestazione e della notificazione.

CONSTATATO, dalle verifiche d'ufficio, che non risulta essere stato effettuato dal trasgressore il pagamento liberatorio entro i termini prescritti.

RITENUTO che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima ed efficace.

ORDINA

a Terracciano Tommaso nato a [REDACTED], in qualità di trasgressore, il pagamento per l'infrazione di cui sopra della somma di **euro 5.000 (cinquemila/00)** quale sanzione amministrativa per violazione contestata con Verbale Di Accertamento N. 74/PC/2017 (di cui la nota prot. n. 829/PC/2017, trasmesso con nota prot. generale n. 29762 del 07.04.2017), redatto dal Comando Polizia Locale,

INGIUNGE

A Terracciano Tommaso nato a [REDACTED], di pagare la somma complessiva di **euro 5.000 (cinquemila/00)**. La somma dovrà essere corrisposta tramite versamento sul **conto corrente postale con IBAN n.**



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - 80014 (Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO
SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa
Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

IT4600760103400000022962807, intestato al Comune di Giugliano in Campania (NA), o a mezzo versamento sul c/c postale n. **22962807** intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Giugliano in Campania indicando nella causale "**codice fiscale** [REDACTED] - **oblazione ordinanza ingiunzione n. 012 del 29.03.2022**".

In caso di ritardato pagamento la sanzione è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la stessa è divenuta esigibile.

Decorso inutilmente il termine fissato, per il pagamento della somma ingiunta si procederà alla riscossione di detta somma mediante esecuzione forzata, come previsto dall'art. 27 della legge 689/1981 e ss.mm.ii..

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre OPPOSIZIONE entro il termine di 30 giorni dalla notifica (60 giorni per i residenti all'estero) innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, a norma dell'art. 22 della Legge n. 689 del 24/11/1981, tuttavia, l'opposizione non sospende l'esecuzione del pagamento stesso, salvo che il Tribunale, accertando gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza.

che dell'avvenuto pagamento l'interessata è tenuta a fare pervenire copia del versamento, con apposita comunicazione, al Comune di Giugliano – Servizio SUAP.

DISPONE

- la notifica a mezzo messi comunali, affinché ne abbia legale scienza a tutti gli effetti di legge, a **Terracciano Tommaso nato a** [REDACTED]
- la trasmissione per conoscenza al Comando Polizia Locale ed al Settore Servizi Finanziari del Comune di Giugliano in Campania, per gli adempimenti connessi e conseguenti.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio-online del Comune di Giugliano in Campania per 15 giorni, previo oscuramento delle generalità del trasgressore ed al sito trasparenza nell'apposita sezione.

Dalla casa comunale, 29.03.2022

IL RESPONSABILE
Dr. Gianfranco Tesone

IL DIRIGENTE
Arch. Paola Valvo

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 82/2005, in conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D. Lgs.